



COMMERCIAL UNION

Vita

TFM



Assicurazione Collettiva a garanzia del trattamento di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, nella forma di Capitalizzazione con rivalutazione annua del capitale ed a premi unici ricorrenti

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

parte I

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

parte IV

I TERMINI PIÙ USATI

parte V

NOTA ILLUSTRATIVA

parte VII

NOTA INFORMATIVA

pag. 1-6

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

pag. 7-8

CONDIZIONI CONTRATTUALI

pag. 9-16

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE COLLETTIVA A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE (TFM), NELLA FORMA DI "CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ED A PREMI UNICI RICORRENTI" - TARIFFA C13

pag. 9-14

2. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

pag. 15

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "GEFCO"

pag. 16

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto, ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) – strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chie-

dendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a

queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la Proposta-Certificato - che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa – e le Appendici al Contratto relative a tutte le posizioni individuali assicurate, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A..

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto.

 - le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme che regolano il Contratto da Lei sottoscritto (Tariffa C13);

 - la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione del capitale assicurato, e la misura della rivalutazione da applicare al Contratto;

 - il **Regolamento della GESTIONE SPECIALE GEFCO**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Speciale **GEFCO** ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Speciale è l'insieme delle attività che la Società gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti per i contratti di tipo rivalutabile. È gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo.
-

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – Commercial Union Vita S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto;

Obiettivo dell'investimento: costituzione di un piano di previdenza destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, senza vincolo di subordinazione;

Forma Assicurativa: capitalizzazione a premi ricorrenti;

Soggetto Incaricato: Agente o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra la Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato e le Appendici al Contratto;

Appendice al Contratto: viene predisposta una Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Collaboratore; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni assicurative;

Collaboratori: coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione e che quindi assumono la figura di "Assicurato";

Beneficiario: la persona o le persone designate dalla Contraente a riscuotere la somma assicurata, nel caso si verifichi l'evento stabilito;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto, provvede al pagamento dei premi relativi ed esercita i diritti derivanti dalle Condizioni contrattuali;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando la Contraente sottoscrive la Proposta-Certificato e versa il premio pattuito;

Data di Decorrenza del Contratto: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

Data di Decorrenza della posizione assicurativa: data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione assicurativa viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

Premi Ricorrenti: importo che la Contraente si impegna a versare annualmente a fronte delle prestazioni garantite dalla Società per ogni posizione individuale. I premi ricorrenti possono essere di importo variabile;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Posizione individuale: è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva, relativamente alla garanzia assicurativa prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente;

Capitale assicurato: è costituito dall'impegno assunto dalla Società nei confronti della Contraente per ogni singola posizione individuale. È dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

Durata del Contratto:

In riferimento alla Convenzione:

la durata della Convenzione è fissa di 5 anni con rinnovo automatico per periodi di uguale durata, salvo disdetta;

In riferimento ai singoli Assicurati:

convenzionalmente legata alla durata dell'incarico ed allo svolgimento della prestazione coordinata e continuativa;

Rendimento Annuo: rendimento della Gestione Speciale "GEFCO" in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito: garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Rivalutazione: è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Speciale, secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione;

Differimento automatico alla scadenza: è la facoltà offerta al Contraente di posticipare la scadenza naturale di ogni singola posizione assicurativa, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato;

Riscatto della Convenzione: il riscatto totale di tutte le posizioni da parte della Contraente è ammesso a condizione che sia trascorso almeno un anno e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente;

Riscatto della singola posizione: è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di decesso o invalidità totale e permanente);

NOTA ILLUSTRATIVA

RELATIVA AL TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI

Il Trattamento Fine Mandato Amministratori è un'indennità aggiuntiva per determinate categorie di prestatori d'opera, che verrà accantonata annualmente e che, allo scioglimento della collaborazione con l'Azienda, costituirà per il prestatore d'opera un capitale.

Tale opportunità sarà possibile se espressamente prevista nello statuto e nell'atto costitutivo dell'Azienda.

È necessario inoltre che il Trattamento di Fine Mandato sia definito in data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione tra il prestatore d'opera e l'Azienda.

DESTINATARI

I destinatari di tale trattamento sono i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci di Società, i Revisori ed in generale tutti coloro che partecipano alle attività dell'Azienda con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che non usufruiscano di fatto di alcuna forma di previdenza obbligatoria. Infatti, essendo tali figure professionali non vincolate all'Azienda da alcun rapporto di subordinazione, non è prevista per loro alcuna forma di tutela previdenziale e allo scadere della prestazione della propria opera non hanno diritto, nel caso in cui non sia esplicitamente previsto, ad alcuna forma di compenso comparabile al Trattamento di Fine Rapporto previsto per i lavoratori dipendenti.

Nella ricerca di una soluzione previdenziale che garantisca tali figure professionali, si è cercato da un lato di risolvere il bisogno previdenziale e dall'altro di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione vigente in campo fiscale.

CARATTERISTICHE

L'operazione di costituzione del Trattamento di Fine Mandato riguarda un accordo tra Azienda e il prestatore d'opera, più precisamente:

- l'Azienda, dopo aver definito il Trattamento di Fine Mandato in data certa, anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione con il prestatore d'opera (art. 16 comma 1c T.U.I.R. 917/86), decide di corrispondere a quest'ultimo, per tutto il periodo della collaborazione, a titolo di Trattamento di Fine

Mandato, un importo definitivo, che di norma dovrebbe essere non superiore al 15% - 20% del compenso complessivo;

- nel contempo l'Azienda stipula un contratto di assicurazione con la Società di Assicurazione, in cui l'Azienda stessa risulta essere **la Contraente**, mentre il prestatore d'opera è il Beneficiario/Assicurato. Si viene allora a definire un doppio rapporto: l'Azienda stabilisce l'importo annuo da accantonare ed unitamente stipula con la Società di Assicurazione un contratto in cui il Beneficiario è il prestatore d'opera medesimo.

È importante sottolineare che comunque non esiste alcun nesso giuridico tra i due rapporti, benché sicuramente ne esista dal punto di vista economico.

Alla scadenza del contratto di Assicurazione si otterrà così l'importo da erogare al prestatore d'opera, pari al capitale maturato, costituito da:

- la quota di capitale ottenuto come cumulo dei premi versati e che corrisponde al Trattamento di Fine Mandato spettante;
- e
- la quota di capitale derivante dalla rivalutazione

VANTAGGI FISCALI

I compensi di coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con un'Azienda possono essere i seguenti:

- compensi ricorrenti e/o periodici erogati secondo scadenze definite anticipatamente, soggetti a tassazione ordinaria in base alle aliquote IRPEF;
- indennità di fine collaborazione erogate alla fine dell'incarico.

Il Trattamento di Fine Mandato, rientra nel secondo caso e, se istituito conformemente a determinati requisiti, consente un sostanziale risparmio di tipo fiscale.

È possibile individuare schematicamente i vantaggi fiscali sia per l'Azienda che per il collaboratore:

- a) l'Azienda in quanto Contraente del contratto di assicurazione con il quale annualmente accantona la quota di Trattamento di Fine Mandato, versa alla Società i premi di assi-

curazione. In base a quanto previsto dall'art. 105 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) i suddetti accantonamenti, possono essere dedotti nei limiti delle quote maturate nell'esercizio. Ai fini della deducibilità dei premi versati è necessario che le quote di accantonamento siano determinate obiettivamente e sia ben definito il periodo della collaborazione;

- b) dal punto di vista del collaboratore le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ove ne ricorrano le condizioni, costituiscono reddito da assoggettare a tassazione separata (art. 17 comma 1 lett c del T.U.I.R., D.P.R. 917/86) con applicazione di un'aliquota calcolata sulla media dei redditi del biennio precedente (art. 21, comma 1 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/86).

In questo caso il collaboratore ottiene un notevole vantaggio fiscale:

- sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, pari alla differenza tra il capitale maturato a scadenza e la somma dei premi versati, la Società di Assicurazione, in base all'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D.L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta si determina applicando un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'imposta sostitutiva, dei tassi nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.
- sulla parte del capitale, corrispondente al cumulo dei premi pagati si applicherà invece la tassazione separata, come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera c del D. P. R. n. 917/86. In questo caso il collaboratore si vedrà tassata la somma maturata quale Trattamento di Fine Mandato, esigibile solo alla fine del rapporto di lavoro, mediante

applicazione di un'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Tale vantaggio è possibile solo nel caso in cui il Trattamento di Fine Mandato sia stato definito ad una data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 17 comma 1 lettera c del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/86).

Al momento della liquidazione, la Società di Assicurazione opererà quindi nel modo seguente:

- al collaboratore, in quanto Beneficiario del contratto, la Società liquiderà l'importo maturato, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,5%, sul rendimento di polizza (art. 26-ter D.P.R. 600/73) e della ritenuta d'acconto del 20% sui premi pagati (art. 24 D.P.R. 600/73);
- all'Azienda la Società liquiderà la somma pari alla ritenuta d'acconto del 20% applicata sul cumulo dei premi versati. Tale trattenuta dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda, quale sostituto d'imposta.

Il collaboratore, ove ricorrano le condizioni per la tassazione separata, non dovrà dichiarare l'indennità percepita, sarà bensì l'Amministrazione Finanziaria a determinare l'esatto carico fiscale del contribuente, tassando separatamente l'indennità ovvero facendola concorrere a tassazione ordinaria, qualora ciò risulti più favorevole allo stesso. Ove non ricorrano le condizioni per la tassazione separata il collaboratore dichiarerà l'indennità unitamente agli altri redditi soggetti a tassazione ordinaria.

A titolo di esempio si ipotizzi che un Azienda decida di accantonare premi ricorrenti di importo costante pari a Euro 10.000,00 per 5 anni, in modo da corrispondere ad un proprio amministratore, al termine dei 5 anni, un determinato importo in qualità di Trattamento di Fine Mandato.

L'amministratore è un 40-enne di sesso maschile, che risulta essere Beneficiario dell'assicurazione suddetta; in sintesi le informazioni riguardanti tale contratto e le prestazioni finali sono le seguenti:

ART. 17 - TASSAZIONE SEPARATA

1 - L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (... omissis...)

- c)** indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto: (...omissis...)

ART. 21 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ER GLI ALTRI REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE

1 - Per gli altri redditi tassati separatamente l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione... (...omissis...)

ART. 50 - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

1 - Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: (...omissis...)

- a)** c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collabora-

zione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione (omissis) .. semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49 comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente.

ART. 105 - ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

- 1** - Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti stessi.
- 2** - I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
- 3** - Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17 comma 1 lettere c), d) e f).

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto prescelto ed a fornire all'Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995, dalla Circolare ISVAP n. 403/D del 16/3/2000 e dalla Circolare ISVAP n. 518/D del 21/11/2003 che richiama all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/07/1989.

Ha sede in Italia, Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano.

2. INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa è un piano di investimento assicurativo destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. I versamenti effettuati forniscono un'immagine di affidabilità alle Aziende che, garantendosi la liquidità necessaria a tale scopo in qualunque momento avvenga la cessazione del rapporto, offrono ai propri Collaboratori una forma di investimento degli accantonamenti sicura e ad alta redditività.

2.1 DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento a ciascuno dei Collaboratori inseriti inizialmente nel contratto o che faccia-

no ingresso successivamente, la garanzia consiste nell'impegno da parte della Società di pagare:

- alla scadenza contrattuale pattuita, il capitale assicurato rivalutato, pari alla somma delle quote capitale acquisite con il versamento dei premi ricorrenti;
- in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione nel corso della durata contrattuale per qualunque causa (incluso il decesso), un importo pari al valore di riscatto (come definito al punto 2.6 "RISCATTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE" che segue).

Entro tre mesi prima della scadenza originaria della posizione individuale e sempre che il Collaboratore sia in vita, la Contraente può richiedere che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente posticipazione della riscossione del capitale assicurato.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale verrà differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

La sottoscrizione del presente contratto è finalizzata all'acquisizione dei seguenti benefici:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione delle prestazioni assicurate per ogni singola posizione, per effetto dell'assegnazione di parte dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Speciale "GEFCO" cui il contratto è collegato;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite. In altre parole, anno dopo anno, le prestazioni assicurate non possono mai diminuire.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del consiglio di amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il conferimento del mandato ai singoli Collaboratori o Amministratori.

2.2 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà intendersi concluso quando viene sottoscritta la Convenzione tra la Società e la Contraente e la Proposta-Certificato e viene versato il primo premio. Della Convenzione sono parte integrante le Condizioni contrattuali che troveranno applicazione con riferimento a ciascun Collaboratore.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione assicurativa viene riportata nell'Appendice al Contratto che contiene i dati relativi a ogni singola posizione assicurativa.

2.3 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

Per durata del contratto si intende:

- con riferimento alla Convenzione, il periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il contratto decorre e quella della sua scadenza: la durata fissa della Convenzione è pari a 5 anni;
- con riferimento ai singoli Collaboratori, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza delle singole posizioni e quella della loro scadenza. Durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative prestate dalla Società. La durata prevista per ciascuna posizione assicurativa è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione e delle singole posizioni individuali è rinnovabile di 5 anni in 5 anni.

Il presente Contratto non prevede per i singoli Collaboratori alcun limite di età.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale verrà differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

2.4 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco all'atto della stipulazione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi

alle quote di indennità da accantonare, determinati dalla Contraente.

I premi ricorrenti possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Gli altri premi sono dovuti alle successive ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante assegno circolare/bancario non trasferibile e/o bonifico bancario intestato a Commercial Union Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

2.5 SPESE SUL PREMIO

Le spese del contratto (caricamenti), applicabili ad ogni singola posizione, sono:

- spesa fissa annuale pari a 10,00 Euro;
- spesa in percentuale del premio: la spesa percentuale del premio viene applicata al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso. Nella seguente tabella viene indicata la percentuale di spesa:

PREMIO ANNUO	SPESA %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

2.6 RISCATTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurativa, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (dovuto anche a decesso o invalidità totale e permanente).

In tal caso, relativamente a ciascuna posizione

individuale, la Società si impegna a pagare un valore di riscatto pari al capitale assicurato rivalutato a tale data.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

Non è ammesso il riscatto parziale della singola posizione.

2.7 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

La Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposto il primo premio ricorrente, può risolvere anticipatamente il Contratto, e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Per poter riscattare il Contratto la Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente a Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto.

Il valore di riscatto è pari alla:

- somma dei singoli capitali assicurati determinati su ogni singola posizione assicurativa; ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della singola posizione assicurativa che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dalla

Clausola di Rivalutazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;

- al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

2.8 BENEFICIARI

I Beneficiari del Contratto in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni, decesso del Collaboratore o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore o gli eredi legittimi o testamentari in caso di esplicita designazione da parte del Collaboratore, per l'importo del Capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati

e

- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

2.9 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

2.10 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO

La Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera la Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà alla Contraente il premio corrisposto.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata direttamente alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

2.11 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente alla Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di variazioni per la sottoscrizione delle Clausole Aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la durata del Contratto e delle singole posizioni assicurative;
- la modalità e durata di versamento dei premi;
- le informazioni sui premi relativi a ciascuna Garanzia;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione;
- le indicazioni dei valori di riscatto.

Infine la Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione Speciale “GEFCO”.

3. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

3.1 GESTIONE SPECIALE “GEFCO”

A fronte degli impegni assunti con i Contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione Speciale separata dalle altre attività della Società denominata Gestione Speciale “GEFCO”.

La Gestione Speciale “GEFCO” viene annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta nell’Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Nel 2003 la composizione della Gestione Speciale “GEFCO” è stata costituita da obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, titoli di capitale e quote di OICR.

La tabella seguente permette di confrontare i Tassi di Rendimento Finanziario della Gestione Speciale “GEFCO” che la Società riconosce alla Contraente (Beneficio Finanziario) con i Tassi medi di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni, e con i Tassi di Inflazione, ai sensi della circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e successive integrazioni:

ANNO	TASSO MEDIO DI RENDIMENTO LORDO DEI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE	BENEFICIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE SPECIALE “GEFCO”
1999	4,50%	1,60%	6,31%
2000	5,57%	2,60%	5,26%
2001	4,93%	2,70%	5,49%
2002	4,67%	2,50%	3,70%
2003	3,73%	2,50%	2,00%

3.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La Gestione Speciale GEFCO prevede una aliquota di partecipazione del 100% e la Società corrisponderà alla Contraente il beneficio finanziario ottenuto sottraendo al rendimento finanziario della Gestione Speciale GEFCO, la commissione di gestione del 1,10%.

La misura di rivalutazione, che coincide con il beneficio finanziario, determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

3.3 PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Il presente Contratto garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 2%.

Nel Progetto Esemplificativo è indicata la prestazione minima garantita a scadenza a fronte dei premi versati per una singola posizione individuale.

Tale misura di rendimento minimo è garantita per 5 anni, dopo questo periodo la Società si riserva la facoltà di modificare con effetto immediato tale misura di rendimento minimo dandone comunicazione alla Contraente con preavviso di almeno 6 mesi a mezzo lettera raccomandata.

3.4 IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori esposti relativi ad una singola posizione individuale, nel Progetto esemplificativo, sono calcolati secondo le più recenti disposizioni dell'ISVAP (circolare n. 506/D del 10/06/2003), che individuano nuovi criteri per la redazione del Progetto esemplificativo e definiscono una sola ipotesi di rendimento finanziario del Fondo al 4,50%, al quale si applica l'aliquota di partecipazione del 100% e si sottrae una commissione di gestione del 1,10%.

Il beneficio finanziario riconosciuto dalla Società alla Contraente nella ipotesi rappresentata, è dunque pari al 3,40%.

La conseguente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

3.5 CONSOLIDAMENTO

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

3.6 INFORMAZIONE PERIODICA

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verrà comunicato alla Contraente il valore della prestazione rivalutata.

4. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

4.1 IL REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni avente contenuto finanziario:

- non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili.

4.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota:

- sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, pari alla differenza tra il capitale maturato a scadenza e la somma dei premi versati, la Società di Assicurazione, in base all'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D.L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta si determina applicando un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'imposta sostitutiva, dei tassi nonché della data di pagamento della stessa; In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.
- sull'ammontare corrispondente all'ammontare dei premi pagati la Società di Assicurazione tratterrà l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 24 del D.P.R. 00/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'ammontare corrispondente al cumulo dei premi pagati sarà tassato in capo al collaboratore con i criteri stabiliti per la tassazione separata (ovvero della tassazione ordinaria se più conveniente) al netto della ritenuta d'acconto del 20% applicata in sede di liquidazione.

4.3 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del Contratto.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Collaboratore non rientrano nell'asse ereditario.

4.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art. 108 del D. Lgs. 174/95 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.

SERVIZIO RECLAMI

VIALE ABRUZZI 94

20131 MILANO

TELEFAX 02 2775 245

reclami_vita@avivaitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo V "Operazioni di Capitalizzazione" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti dei Contraenti e degli aventi diritto. L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Nel Progetto esemplificativo sono riportati gli sviluppi della prestazione rivalutata e dei valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati per una singola posizione assicurativa. Tali valori sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore della Contraente un beneficio finanziario annuo costante, ottenuto applicando al rendimento finanziario della Gestione Speciale "GEFCO" un'aliquota di partecipazione del 100% e deducendo la commissione di gestione del 1,10%.

L'ISVAP, con la circolare n. 506/D del 10/06/2003, per favorire una migliore valutazione del Contratto proposto, ha individuato nuovi criteri per la redazione del Progetto esemplificativo. È stata così individuata una ipotesi (*) di rendimento finanziario della Gestione Speciale "GEFCO", pari al 4,50%, alla quale corrisponde un beneficio finanziario del 3,40%. La corrispondente misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

(*) Non vi è alcuna certezza che l'ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzerà effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti. Si precisa inoltre che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti dell'inflazione.

IPOTESI DI RIVALUTAZIONE ADOTTATA

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto successivamente riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore della Contraente un beneficio finanziario annuo del 3,40%.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base del tasso di rendimento finanziario della Gestione Speciale "GEFCO" del 4,50%.

Naturalmente non c'è nessuna certezza che lo sviluppo delle prestazioni si realizzerà nella misura ipotizzata, in quanto i rendimenti futuri della Gestione Speciale "GEFCO" non sono al momento stimabili.

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio ricorrente	EURO 5.000,00	Tasso minimo garantito	2,00%
Capitale iniziale assicurato	EURO 4.765,45	Aliquota di partecipazione	100%
Durata contrattuale	ANNI 5	Commissione di gestione	1,10%
Spesa fissa	EURO 10,00	Spese sul premio	4,50%

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa, per una singola posizione individuale

Valore

Capitale minimo garantito a scadenza (ipotesi al tasso minimo garantito 2,00%)	EURO 25.295,58
Capitale assicurato lordo a scadenza (ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)	EURO 26.370,66

**IPOTESI DI SVILUPPO
AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DEL 4,50%**

ANNI	PREMI RICORRENTI	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE RIVALUTATO A INIZIO ANNO	RISCATTO A FINE ANNO
1	5.000,00	5.000,00	4.765,45	—
2	5.000,00	10.000,00	9.692,93	10.022,49
3	5.000,00	15.000,00	14.787,94	15.290,73
4	5.000,00	20.000,00	20.056,18	20.738,09
5	5.000,00	25.000,00	25.503,54	26.370,66

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

La Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso la Società in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, e o ad altri elementi.



Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO 